



I.C. ALTO CASERTANO
C.F. 95022400618 C.M. CEIC8BE00B

A3FD5BE - Uffici di Segreteria
Prot. 0006169/U del 28/09/2025 19:07



Istituto Comprensivo Statale "Alto Casertano"

Istruzione del primo ciclo nei comuni di

ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280

ceic8be00b@istruzione.it ♦ ceic8be00b@pec.istruzione.it ♦ <http://www.icaltocasertano.edu.it>

Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

Ai docenti di ogni ordine e grado
Alla RSU d'Istituto
p.c. al personale ATA
alla DSGA
al R.E.
Al sito web

OGGETTO: OBBLIGO ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO - PARTECIPAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Se un docente si assenta durante lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento (*consiglio di intersezione, interclasse, di classe, collegio docenti, formazione obbligatoria, riunione figure di sistema*), sempre che siano stati regolarmente convocati, deve immediatamente avvisare la scuola della sua assenza e giustificare i motivi dell'assenza al Dirigente scolastico.

Un'assenza ai Consigli di classe, ad un dipartimento disciplinare o al Collegio docenti, comunque ad un'attività collegiale funzionale all'insegnamento, deve essere sempre giustificata prendendo **un permesso retribuito per motivi personali o familiari, o prendendo una giornata di malattia**.

Se il docente si assenta da un'attività collegiale prevista dal relativo piano annuale, senza portare una giustificazione, anche dopo essere stato regolarmente presente alle lezioni della mattinata, è da considerarsi assente ingiustificato. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'art.14 del DPR 275 dell'8 marzo 1999, ha il compito di rilevare l'assenza ingiustificata e redigere il decreto relativo alla riduzione oraria dello stipendio da inviare all'ufficio della Ragioneria generale provinciale dello Stato.

Un'assenza ingiustificata, soprattutto se non è fatta per la prima volta, può comportare anche l'apertura di un procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico.

Le assenze ingiustificate bloccano alcuni diritti

I giorni di assenza ingiustificata non sono utili né ai fini della retribuzione, né ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera, né ad ogni altro fine del rapporto d'impiego, quali ferie e tredicesima mensilità. Abusare di assenze non giustificate può portare il docente al licenziamento, infatti il Dirigente scolastico ha la facoltà di avviare, come suddetto, un procedimento disciplinare, considerando i cumuli di assenza nell'ultimo biennio, ovvero negli ultimi dieci anni, trasmettendo gli atti relativi a questa pratica all'Ufficio competente per l'eventuale procedimento finalizzato al licenziamento, secondo quanto previsto dall'art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche, compreso D.Lgs. n. 150/2009.

Docenti part time. Quante ore di consigli di classe e collegio docenti devono fare

Secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 446/97, art. 7 comma 7:

“Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito”.

Per chi non lo sa aggiungo che le attività indicate all'art. 42 comma 3 lettera b) del CCNL scuola sono: “b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione”.

Quanto indicato nell'OM n. 446/97 è ripreso dal CCNL scuola 2007, agli artt. 28 comma 3 e 4 e 29 comma 2 e 3.

La riduzione degli impegni è valida solo per il consiglio di classe.

Dalla normativa pervengono le seguenti indicazioni: il docente in part time può ridurre il proprio impegno – che da CCNL è pari a 40 ore per anno scolastico -, in proporzione al proprio orario di insegnamento, solo per quanto riguarda la partecipazione ai consigli di classe.

Questo punto di vista è stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019,: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall'art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare

all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento".

Ricordo poi che gli scrutini sono obbligatori a prescindere.

L'articolo 7, comma 7 dell'OM 446/97 afferma che "si applica il principio di proporzionalità esclusivamente per le attività funzionali all'insegnamento indicate nella lettera b del comma 3 dell'art. 29 del CCNL 2006-09". La Corte di Cassazione (ordinanza 7320 del 14.7.2019) ha dichiarato che "i docenti con contratto part-time sono tenuti a svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale di cui all'art. 29 comma 3 lett. a, alle medesime condizioni previste per i docenti a tempo pieno e, nel caso di part-time verticale o misto, devono partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione avviene in giorni della settimana che non coincidono con l'orario di insegnamento". In base a queste norme, **è imperativo partecipare ai collegi docenti, alle sessioni di scrutinio e alla presentazione dei risultati degli scrutini ai genitori.**

Il principio di proporzionalità trova invece applicazione nei consigli di classe e negli altri impegni collegiali stabiliti dal collegio dei docenti per un totale di 40 ore.

Riguardo alla programmazione nella scuola primaria, la nota ministeriale MIUR n. 38905 del 28.8.2019 ha stabilito che i part-time fino a 11 ore hanno diritto a 1 ora di programmazione, mentre per tutti gli altri part-time sono previste 2 ore di programmazione.

La situazione è diversa per i docenti che lavorano in più scuole.

I docenti che operano in più istituti devono assicurare di partecipare agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) in modo proporzionale al loro orario di lavoro in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi raddoppierebbero. Il docente deve elaborare un piano degli impegni collegiali commisurato alle ore svolte in ogni scuola.

In alternativa, una volta raggiunto il limite di 40 ore, non è più necessario partecipare agli incontri (salvo che il docente scelga di farlo per volontà propria).

Tuttavia, può accadere che un docente operante in più scuole abbia attività collegiali sovrapposte (ad esempio, due collegi docenti nello stesso giorno).

Se nella pianificazione del calendario degli impegni collegiali in ogni istituto non si è riusciti a escludere sovrapposizioni tra le attività degli organi collegiali, mantenendo un'equivalenza (per così dire) di impegni (come i consigli di classe o i collegi dei docenti in entrambe le scuole), si potrà considerare il tempo che l'insegnante ha già dedicato in una scuola per quell'incontro collegiale specifico, in modo da decidere la partecipazione a uno dei due incontri, oppure si dovrà dare priorità a

una delle due attività da realizzare: *“La partecipazione all’incontro collegiale nella scuola A costituirà la giustificazione per l’assenza nella scuola B”*.

Inoltre, è importante ricordare che per i consigli di classe, esclusi i casi degli scrutini, non è previsto l’obbligo del “quorum strutturale” affinché la riunione sia considerata valida.

Infatti, l’articolo 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 stabilisce che “Per la validità della riunione del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e delle relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei comitati afferenti, così come delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica”.

Non è compreso il consiglio di classe, la cui riunione sarà valida anche se non si raggiunge il numero di metà più uno dei membri.

Tuttavia, si ritiene che la riunione del consiglio di classe debba avere la precedenza sulla lezione (o qualsiasi altro impegno collegiale) solo in occasione degli scrutini.

È da notare che, a differenza delle normali sedute del consiglio di classe, lo scrutinio, per essere considerato valido, necessita della presenza di tutti gli insegnanti. Pertanto, il consiglio di classe convocato per lo scrutinio, sia intermedio che finale, è un organo collegiale di giudizio completo, che richiede la presenza di tutti i suoi membri affinché le decisioni da prendere siano valide. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi membri (senza dimenticare che lo scrutinio è un obbligo per l’insegnante). In questo caso, lo scrutinio (e solo quello) avrà la precedenza sulla lezione.

Sarà comunque responsabilità dell’insegnante coordinarsi con i rispettivi dirigenti. Sarà necessario prestare particolare attenzione quando l’insegnante ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale.

Confido in una fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele CECARO

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993